Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (332)

Audizione Consorzio Italiano Biogas

Il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" ed entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ha ridefinito il quadro normativo delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto dal PNIEC recentemente approvato. Intento principale è stato quello di snellire le procedure e uniformare le intricate norme della disciplina vigente.

Al fine di raccogliere le sollecitazioni sollevate dai diversi soggetti impattati del decreto è stato predisposto uno schema di decreto correttivo approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 11 settembre recante "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190" e attualmente sta proseguendo l'iter legislativo previsto con le consultazioni delle Camere e della Conferenza Stato Regioni.

Lo schema di decreto correttivo, tuttavia, continua a presentare diverse criticità rispetto alle esigenze del settore biogas e biometano da biomasse agricole.

Al fine di contribuire alla definizione di un più coerente assetto normativo per il settore, con il presente documento si vogliono segnalare i principali aspetti attenzione il cui chiarimento consentirebbe un'attuazione efficace ed efficiente della normativa coerentemente con gli obiettivi del PNIEC.

In particolare ci si concentrerà sulle modifiche che impattano sull'articolo 8 del Dlgs 190/24 in tema di procedura abilitativa semplificata (PAS).

Le opere sottoposte a PAS

Al comma 1 dell'articolo 8 del Dlgs 190 vengono riportati gli interventi che sono soggetti a PAS dettagliati nell'allegato B, dove figurano, al Titolo I "Impianti di nuova costruzione" e al Titolo II "Interventi su impianti esistenti". Per questa seconda tipologia di interventi su impianti esistenti si specifica che qualora essi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva

CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione
Via Einstein, Cascina Codazza, Parco Tecnologico Padano 26900 Lodi
codice fiscale | partita iva 09248721004
tel +39 0371 4662633 | fax +39 0371 4662401
www.consorziobiogas.it | segreteria@consorziobiogas.it

risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.

Modifiche ad impianti esistenti di capacità produttiva fino a 500 smc/h.

Sulle opere sottoponibili a PAS elencate dal decreto nell'allegato B figura in più punti la tipologia impianti biometano. Nel Titolo I è compresa la nuova costruzione di "impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora", mentre alla lettera m) del Titolo II, relativa agli interventi su impianti esistenti, dell'allegato B si prevedono una serie di condizioni affinché siano assoggettate a PAS le modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati (tra le quali l'assenza di incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né di modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione); e ancora sono compresi nell'allegato C, che elenca gli interventi soggetti al regime di Autorizzazione Unica (AU), esclusivamente gli impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora.

Si evidenzia come, sulla base del disposto congiunto delle previsioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 190/2024, **non appare sufficientemente chiaro se sono da considerarsi in ogni caso assoggettate a PAS anche le modifiche effettuate su impianti esistenti purché di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora**, e che quindi i requisiti previsti dalla lettera m) sono necessari solo ed esclusivamente in relazione a modifiche effettuate su impianti al di sopra di tale soglia.

In altri termini, la previsione di cui alla lettera z) della sezione I allegato B secondo cui rientrerebbero nella PAS impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora può essere considerata assorbente anche in relazione a mere modifiche di impianti esistenti, purché nel rispetto della soglia di capacità produttiva ivi prevista. In caso contrario si genererebbe il paradosso normativo che per gli impianti sotto la soglia dei 500 Smc/ora siano previste modalità autorizzative semplificate solo per gli impianti nuovi e non per le modifiche effettuate in un secondo momento sullo stesso impianto. Si pensi ad esempio al caso di un impianto da 250 Smc/ora che avvia le procedure di autorizzazione nel 2025 e pertanto autorizza mediante PAS anche le matrici di alimentazione; se tale impianto avesse la necessità in un momento successivo di variare tali matrici dovrebbe in questo caso ricorrere alla AU solo per questo aspetto.

Proposta 1.

Si richiede che venga esplicitamente confermato il ricorso al regime di PAS per tutti gli impianti fino a 500 Smc/h sia in caso di nuova costruzione che di modifiche di impianti esistenti.

Documentazione che deve essere corredata al progetto quando si presenta una PAS

Il correttivo definisce in dettaglio cosa va presentato al Comune in caso di richiesta di PAS, novellando le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 8 del Dlgs 190 in commento.

Misure compensative

In particolare è stato novellato l'articolo 8 comma 4, lettera m), consentendo una maggiore flessibilità della quantificazione delle compensazioni territoriali a cui sono soggetti gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Con questa modifica le compensazioni dovranno essere quantificate in misura che va dallo 0,5 per cento al 3 per cento "del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata".

Viene quindi abbassata la soglia minima della quantificazione dal precedente 2% allo 0,5%, consentendo di rapportare le compensazioni agli impatti effettivi di impianti che possono essere molto diversi per caratteristiche tecniche (si pensi all'enorme differenza tra un impianto fotovoltaico e un impianto di biometano). Inoltre la modifica sana una criticità della precedente definizione che riferiva le percentuali a un generico termine "proventi", che viene ora meglio esplicitato e definito anche con un orizzonte temporale certo.

Permangono però importanti criticità legate alla peculiarità della filiera del biometano:

1. la soglia di potenza viene espressa in MW, mentre per gli impianti di biometano la capacità produttiva degli impianti viene determinata in Smc/h;

2. la produzione di biometano comporta, a differenza delle altre tipologie di fonti rinnovabili, di dover sostenere importanti costi di esercizio, connessi alla necessità di alimentazione dell'impianto, costi anche maggiori dei ricavi derivanti dalla vendita del vettore energetico, tant'è che tali ricavi

CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione
Via Einstein, Cascina Codazza, Parco Tecnologico Padano 26900 Lodi
codice fiscale | partita iva 09248721004
tel +39 0371 4662633 | fax +39 0371 4662401
www.consorziobiogas.it | segreteria@consorziobiogas.it

vengono integrati da meccanismi di incentivazione nazionali e comunitari che non sarebbe corretto comprendere nel calcolo del valore della produzione.

Proposta 2.

Si richiede di introdurre una previsione specifica per gli impianti di biometano, solo se con capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, debbano corredare il progetto con un programma di compensazioni territoriali al comune interessato determinato con riferimento alla soglia minima prevista. Al fine di definire puntualmente questa misura è necessario pertanto inserire al comma 4 la seguente lettera m-bis):

m-bis) nel caso di interventi relativi ad impianti per la produzione di biometano che comportino il raggiungimento di una soglia di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h:

1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;

2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato pari allo 0,5 per cento del valore della produzione attesa di biometano per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata e degli incentivi pubblici ricevuti ovvero della quota riconducibile a meccanismi di incentivazione pubblica.

Autorizzazione metanodotto di allacciamento alla rete di trasporto del gas

Sebbene non oggetto di modifica da parte del correttivo in commento occorre rimarcare che:

- l'articolo 8, comma 4 lettera d), del d.lgs. 190/2024 prevede che la richiesta di PAS sia corredata "degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete".

Si segnala che gli impianti per la produzione di biometano devono realizzare la connessione non alla rete elettrica ma alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale e che tale connessione può comportare diversi oneri ivi comprese le procedure di esproprio per il passaggio del metanodotto.

Tale onere deve essere lasciato al gestore della rete che elabora il progetto per la connessione e lo realizza, anche in conformità con la disciplina che incentiva la realizzazione degli impianti di biometano, dove è previsto che

CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione
Via Einstein, Cascina Codazza, Parco Tecnologico Padano 26900 Lodi
codice fiscale | partita iva 09248721004
tel +39 0371 4662633 | fax +39 0371 4662401
www.consorziobiogas.it | segreteria@consorziobiogas.it

il proponente possa presentare richiesta di accesso agli incentivi anche con la semplice richiesta di preventivo per la connessione.

Proposta 3.

Si richiede di prevedere, nell'ambito del processo di revisione del d.lgs. 190/2024, la seguente modifica all'articolo 8, comma 4, lettera d):

"d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete, tranne che nel caso di impianti di produzione di biometano per i quali è necessaria esclusivamente la richiesta di preventivo per la connessione i cui oneri autorizzativi rimangono a carico del gestore di rete, fatto salvo la possibilità di stipulare accordi di cooperazione tra il proponente e il gestore di rete;"

Dichiarazione sostitutiva

L'articolo 8, comma 4, lett a) del testo vigente prevede che il proponente, in sede di istanza di PAS, alleghi al progetto una "dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in relazione ad ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi".

Proposta 4.

Al fine di evitare interpretazioni differenziate e fuorvianti è necessario definire con esattezza che cosa s'intende per "stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi".

Casi in cui vi è la necessità di acquisire il titolo abilitativo prima della PAS

La previsione inserita nel decreto di revisione (correttivo) del decreto legislativo 190 in commento che introduce la necessità per il proponente di acquisire il titolo edilizio (permesso di costruire o SCI) prima della PAS. Tale disposizione presuppone la perdita del beneficio sottostante al concetto di "titolo unico" e appare in netta contrapposizione con le esigenze di semplificazione.

In questo modo sarebbe snaturata la PAS stessa, nata come disciplina speciale di semplificazione, che sarebbe ridotta a procedura accessoria e subordinata ai titoli edilizi ordinari (CILA, SCIA, permesso a costruire) con un incremento delle tempistiche del procedimento.

La previsione è anche incoerente rispetto al diritto comunitario in quanto la Direttiva 2009/28/CE e la stessa RED III impongono agli Stati membri

l'adozione di strumenti autorizzativi rapidi, proporzionati e semplificati per lo sviluppo delle FER.

Proposta 5.

Si richiede pertanto l'eliminazione della previsione della lettera m) comma 1 dell'articolo 7 dallo schema di decreto correttivo, chiarendo altresì che non è necessario possedere il titolo edilizio per dimostrare la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti.

Iter per il perfezionamento del titolo abilitativo

Il correttivo del Dlgs 190, in relazione alle amministrazioni che possono esprimere un dissenso motivato entro massimo 60 giorni, ha eliminato (articolo 7, comma 1, lett h), n. 2) il riferimento alla tutela ambientale, sostituendolo con un riferimento al rischio idrogeologico. Pur concordando sull'inserimento del rischio idrogeologico, si ritiene necessario mantenere il riferimento alla tutela ambientale che comprende non solo le procedure di VIA, non applicabili agli impianti di dimensioni tali da poter andare in PAS, ma anche aspetti di tutela ambientale connessi solamente ad alcune tipologie di impianti, come ad esempio gli impianti per la produzione di biometano che richiedono il rispetto delle tutela ambientali relative ad eventuali emissioni.

Proposta 6.

Si richiede di mantenere il riferimento alla tutela ambientale, già presente nel testo attualmente in vigore, garantendo così che gli atti di assenso ambientali di dettaglio (emissioni in atmosfera, spandimento effluenti, ecc.) possano continuare ad essere acquisiti all'interno della PAS tramite la Conferenza dei Servizi, senza necessità di procedere a un'AU autonoma.

CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione
Via Einstein, Cascina Codazza, Parco Tecnologico Padano 26900 Lodi
codice fiscale | partita iva 09248721004
tel +39 0371 4662633 | fax +39 0371 4662401
www.consorziobiogas.it | segreteria@consorziobiogas.it